COMUNE
DI
CANTELLO

capitolato polizza di assicurazione

Responsabilità Civile derivante dall'esercizio di attività istituzionali

LOTTO 3

Responsabilità Civile derivante dall'esercizio di attività istituzionali

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

01. MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO

Garanzia	*Massimale*	*Sotto limite per persona*
Responsabilità civile verso terzi	Euro 3.000.000,00	//
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro	Euro 3.000.000,00	//

02. COMPUTO DEL PREMIO

Retribuzioni annue lorde	*Tasso lordo*	*Premio anno lordo anticipato*
Euro 500.000,00	°/°°	Euro

INDICE

- **Definizioni**
- **Norme che regolano l'assicurazione in generale**

ART.1 PROVA DEL CONTRATTO
ART.2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE
ART.3 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO
ART.4 COMPUTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
ART.5 DECORRENZA, DURATA, E RESCINDIBILITÀ DELL'ASSICURAZIONE
ART.6 FACOLTÀ DI RECESSO
ART.7 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
ART.8 COASSICURAZIONE E DELEGA
ART.9 GESTIONE DEL CONTRATTO
ART.10 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
ART.11 DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ
ART.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
ART.13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
ART.14 ESTENSIONE TERRITORIALE
ART.15 DIRITTO DI SURROGAZIONE
ART.16 FORO COMPETENTE
ART.17 ONERI FISCALI

- **Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilità Civile**

ART.18 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
ART.19 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO
ART.20 QUALIFICA DI TERZO
ART.21 ESCLUSIONI

- **Norme che regolano la gestione dei sinistri e limiti di indennizzo**

ART.22 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
ART.23 GESTIONE DEI SINISTRI
ART.24 GESTIONE DELLE VERTENZE / SPESE LEGALI
ART.25 COMUNICAZIONE DELLA SITUAZIONE SINISTRI
ART.26 LIMITI DI INDENNIZZO

Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Amministrazione	:	L'Ente Contraente ;
Assicurato	:	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione
Assicurazione	:	il contratto di assicurazione.
Attività	:	quelle svolte dalla Contraente incluse le competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate all'Amministrazione stessa da leggi, regolamenti o altri atti aministrativi e dallo Statuto Comunale
Broker	:	la **Rimas** – Risk Management Service srl a cui il Contraente ha affidato la gestione del contratto
Contraente	:	il Comune di CANTELLO
Cose	:	sia gli oggetti materiali sia gli animali
Danno corporale	:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale
Danni materiali	:	ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa
Franchigia	:	l'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
Indennizzo	:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale	:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
Polizza	:	il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
Premio	:	la somma dovuta dalla contraente alla Società.
Retribuzioni annue lorde	:	ai fini del conteggio del premio, quanto (al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali) i dipendenti ed altre categorie equiparabili ad essi, che operino in regime di prestazione di lavoro convenzionata, effettivamente ricevono a compenso delle loro spettanze. Tale importo comprende quindi anche i compensi ai lavoratori "parasubordinati" ed emolumenti versati ai prestatori d'opera presi in affitto tramite società regolarmente autorizzati
Rischio	:	la probabilità del verificarsi del sinistro
Sinistro	:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società	:	l'impresa assicuratrice.
Atti di Terriorismo	:	atto che comprenda ma che non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia di queste, realizzato da parte di una persona o gruppi di persone, sia che agiscano singolarmente sia per conto o in connessione con organizzazioni o governi, commesso a scopo politico, religioso, ideologico o etnico ed avente la volontà di influenzare i governi o incutere paura nella popolazione o in parte di essa.

Descrizione del rischio assicurato

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento della propria attività.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, svolte direttamente e/o mezzo di terzi

Norme che regolano l'assicurazione in generale

ART. 1 – PROVA DEL CONTRATTO

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

ART. 2 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt.1892 - 1893 - 1894 C.C.
La Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 C.C..
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art.1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
L'omissione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni della Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (esclusi quindi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

ART. 3 – DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
La Società avrà diritto al pagamento dei premi entro i 30 giorni successivi all'effetto della presente polizza di assicurazione, nonché delle eventuali variazioni e regolazioni onerose.
Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

ART.4 – COMPUTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio annuo lordo (comprensivo di imposte) è pari a euro derivante dal seguente conteggio:

Retribuzioni erogate (euro)	Aliquota promille	Premio (euro)
500.000,00		

Totale premio imponibile annuo	
Imposte	Euro
Premio lordo annuo	Euro

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio sopra esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Amministrazione deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

ART.5 – DURATA, RESCINDIBILITÀ E RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

Durata
la durata del presente contratto viene stabilita con effetto dalle ore 24 del 31/12/2013 fino alle ore 24 del 31/12/2014
Rescindibilità

Se la presente polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità, sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 gg. prima della scadenza annuale.

Rinnovo

Alla naturale scadenza della durata stabilita (31/12/2014), il contratto cessa senza obbligo di disdetta; le parti rinunciano alla tacita proroga prevista dall'art. 1899 del C. C.

ART.6 – FACOLTÀ DI RECESSO

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un risarcimento e fino al trentesimo giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione previa comunicazione mediante lettera raccomandata R.R.. In tale caso la garanzia prestata avrà efficacia per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborserà la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

ART.7 – ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali polizze da essa stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o la Contraente deve dare avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato ai sensi dell'art.1910 C.C..
In caso di sinistro non coperto o i mancanza di operatività – per qualsiasi motivo – delle coesistenti coperture, la presente polizza opererà come sola in essere, senza alcun pregiudizio per la Contraente.

ART.8 – COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione, ai sensi dell'art.1911 C.C., ciascuna impresa coassicuratrici risponderà della quota di rischio assunta.
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende valido l'atto ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

ART.9 – GESTIONE DEL CONTRATTO

La gestione del presente contratto è affidata a RIMAS SRL con sede a Milano in via S. Martino 11/b in qualità di broker di assicurazione dell'Amministrazione.
L'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, e tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto avverranno per il tramite del suddetto broker.

ART.10 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali la Contraente è tenuta devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex e/o telegramma e/o posta elettronica indirizzate al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti della Contraente.

ART.11 – DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ

La presente assicurazione vale indipendentemente dalla fonte giuridica invocata, siano esse norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

ART.12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme del codice civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate

ART.13 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

ART.14 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione ha validità nel mondo intero.

ART.15 – DIRITTO DI SURROGAZIONE (ART.1916 C.C.)

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia all'azione di surroga che possa competerle ai sensi dell'art. 1916 del c.c. nei confronti dei responsabili

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

ART. 17 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 18 – Responsabilità Civile Verso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), nel limite dei massimali stabiliti, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in dipendenza della responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di attività o competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate all'Assicurato da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi e dallo Statuto Comunale, nessuna esclusa o eccettuata.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), nel limite dei massimali stabiliti, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza della proprietà e/o conduzione a qualunque titolo di beni mobili, immobili e loro pertinenze, indipendentemente dal loro stato di conservazione o di stabilità a qualunque uso o destinazione adibiti, ivi comprese le strade, gli acquedotti, le reti fognarie, i relativi impianti, le aree pubbliche ed il territorio in genere.
Si precisa che, per i danni da rigurgito di fognature, la garanzia è prestata con le seguenti limitazioni :

a) limite di indennizzo per sinistro e per anno : euro **250.000,00**
b) franchigia per ogni sinistro : euro **25.000,00**

L'assicurazione comprende :

a) il rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione degli enti sopra descritti, anche se di proprietà di terzi o se ubicati fuori dai confini comunali. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
b) i rischi derivanti dall'attività di erogazione di acqua potabile;
c) le responsabilità derivanti all'Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 626/94, nonché quella personale in capo ai dipendenti della stessa cui siano attribuiti incarichi o mansioni definiti ai sensi del Decreto in parola e successive modificazioni ed integrazioni;
d) ai sensi e per gli effetti dell'art.2049 del codice civile, ed entro i massimali stabiliti nel presente contratto, i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli utilizzati dai dipendenti o da altri soggetti autorizzati all'uso del mezzo proprio ed unicamente durante lo svolgimento di missioni od incarichi commissionati dall'Amministrazione, ad eccezione dei veicoli di proprietà od in uso all'Amministrazione e dopo l'esaurimento di ogni altra copertura assicurativa già in essere per i medesimi rischi.

ART. 19 – Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento nei confronti dei prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché dei lavoratori subordinati, incluso:

1) Ai sensi degli art.10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n.38 e successive modifiche per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori subordinati, cosi come definiti dall'articolo 5 del citato D. Lgs 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
2) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n 1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n.38, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 4% calcolato in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art.13 comma 2 lettera a) del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38.

L'assicurazione è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e delle quali sia provata la causa di lavoro, purché si manifestino per la prima volta in data posteriore alla stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale di seguito indicato rappresenta la massima esposizione per la Società :

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni manifestatisi in una stessa annualità assicurativa.

Questa garanzia non vale :

a) per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
b) per le malattie professionali conseguenti all'intenzionale mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle disposizioni di legge o prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni; la presente esclusione non ha effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui sono stati intrapresi gli accorgimenti ed i rimedi che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente

polizza o del rapporto di lavoro;

d) Per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto

Si conviene che la Società ha la facoltà di effettuare le opportune verifiche e controlli sui beni immobili ed impianti dell'Amministrazione e che l'Amministrazione, denunciata alla Società l'insorgenza di una malattia professionale, farà seguito tempestivamente con le ulteriori notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato siano stati rispettati gli obblighi previsti per l'assicurazione di legge.

Precisazione

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della legge 12 giugno 1984 n. 122

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97 in caso di esercizio di rivalsa ex art.1916 del codice civile da parte dell'INAIL, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

La validità dell'assicurazione non è pregiudicata da inesatte interpretazioni delle norme che regolano la Legge INAIL su indicata, che possano indurre l'Assicurato in posizione di irregolarità verso l'INAIL.

ART.20 - Qualifica di terzo

Ai fini del precedente art. 18 sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:

- dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia prevista all'art. 19;
- dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL in quanto in tal caso opera la garanzia prevista all'art. 19;

Pertanto i prestatori di lavoro sono considerati terzi qualora subiscano il danno non in occasione di prestazione svolta presso o per conto dell'Assicurato e/o per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

L'Amministrazione non è considerata terza.

ART.21 – Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

a) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n.990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché alla proprietà e all'uso di natanti e di aeromobili;
b) conseguenti a perdita, distruzione e deterioramento di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute
c) da inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto alla lettera b) dell'art.8;
d) da detenzione ed impiego e comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
e) presenza di campi elettromagnetici
f) presenza, detenzione e impiego di asbesto
g) direttamente o indirettamente derivanti da: atto di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazioni di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI E LIMITI DI INDENNIZZO

ART. 22 – Obblighi in caso di Sinistro

La Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto alla Società od all'ufficio all'uopo incaricato entro il termine di 15 giorni lavorativi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.
La denuncia dovrà contenere la data, il luogo in cui si è verificato l'evento, una sua descrizione circostanziata oltre a riferimenti testimoniali e, in genere, indicazioni che ne consentano la più ampia descrizione possibile.
Per i sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro" di cui al precedente art. 19 la Contraente è obbligato a denunciare alla Società eventuali sinistri solo ed esclusivamente:

- in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di regresso ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n.1124 e successive modificazioni

La Società ha facoltà, previa comunicazione all'Amministrazione, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta ed è obbligata al pagamento diretto se l'Amministrazione lo richiede.

ART.23 – Gestione dei sinistri

Si conviene fra le Parti che la Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nella franchigia contrattuale stabilita.
La Società, provvederà ad incassare dalla Contraente le franchigie anticipate ogni 6 mesi, al 31.03 e al 30.09 di ogni anno, a mezzo di formale richiesta documentata. La Contraente effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla data della richiesta della Società.

ART.24 – Gestione delle vertenze / spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del limite di indennizzo stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 25 – Comunicazione della situazione sinistri

La Società, si impegna a fornire con cadenza annuale, al termine di ogni annualità assicurativa, un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificando per ognuno:

- numero del sinistro
- data di accadimento
- nome della controparte
- stato del sinistro
- importo a riserva
- importo liquidato

ART.26 – Limiti di indennizzo

La copertura assicurativa viene prestata per i valori massimali di seguito elencati, i quali restano ad ogni effetto unici nel caso di corresponsabilità :

Garanzia		Massimale	
Responsabilità Civile verso Terzi - *senza sottolimite*	euro	**3.000.000,00**	*per sinistro e per anno*
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro	euro	**3.000.000,00**	*per sinistro e per anno*

In caso di sinistro risarcibile ai densi del presente contratto che interessi contemporaneamente la garanzie di cui ai precedenti art. 8 e 9, la società non risarcirà complessivamente somma superiore a euro 3.000.000,00.

La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro **1.000,00** per ciascun sinistro risarcibile.

IL CONTRAENTE **LA SOCIETA'**